

STATUTO

**RE-HOUSING ABITARE
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA MARTINO ANZI 8

Numero REA: CO - 410045

Codice fiscale: 03957420981

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO -A- ALL'ATTO N. 62.160/30.361 DI REPERTORIO-----

NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO-----

STATUTO DI IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Art. 1 (Denominazione)-----

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2463, 2470 c.c. e del D.Lgs 112/2017 una Società a responsabilità limitata Impresa sociale, sotto la seguente denominazione: "RE-HOUSING ABITARE SOCIALE -IMPRESA SOCIALE s.r.l."--

Art. 2 (Sede)-----

1. La società impresa sociale ha sede in Como.-----

2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'organo di amministrazione.-----

3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.-----

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese e suoi aggiornamenti-----

Art. 3 (Durata)-----

La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.--

Art. 4 (Scopo ed Oggetto sociale)-----

1. La società impresa sociale esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, ed ha per oggetto la seguente attività d'impresa tra quelle previste dall'art.2, comma 1, lettera q. del d.lgs.n. 112/2017: alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché' ogni altra attività' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.-----

La società, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:-----

- realizzazione di iniziative di housing sociale, dotazione di strutture immobiliari cooperative sociali, enti non profit, enti pubblici e non;-----

- acquisto e vendita di terreni, ristrutturazioni di capannoni industriali, artigianali e commerciali, realizzazione di interventi edilizi a carattere abitativo, industriale, artigianale, commerciale, sociosanitario ed educativo da assegnare in godimento e/o uso o concedere in locazione, il tutto svolto secondo le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui ai precedenti commi;-----

- acquisto e vendita anche mediante assegnazioni di enti locali, permutazione e/o donazione di terreni edificabili e/o aree fabbricabili e/o fabbricati allo scopo di costruire e/o

ristrutturare abitazioni da affittare a soggetti e/o fasce della popolazione svantaggiate e/o extracomunitarie.-----

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale deve intendersi quanto disciplinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..-----

2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà altresì: compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune (con esclusione di attività finanziaria riservata di cui al D.LGS. n.58/98, D.LGS. n. 385/1993 e L. n. 197/1991), nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere ad esse finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.-----

Sono espressamente escluse:-----

- l'attività di intermediazione mobiliare nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi come stabilito dall'art. 106 della Legge Bancaria;-----

- le attività espressamente riservate agli iscritti agli Albi professionali di cui al D.P.R. 27 ottobre 1953 nn. 1967 e 1968 ed alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.-----

L'esclusione vale per tutte quelle attività istituzionalmente riservate agli iscritti in qualunque Albo e/o Ordine Professionale.-----

3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell'art. 1 e seguenti del d.lgs 112/2017 e successive modifiche.-----

4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggetti-

vo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.-----

5. Con apposito regolamento approvato tramite idonea decisione dei soci vengono previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività svolte dalla società.-----

Art. 5 (Capitale sociale)-----

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) diviso quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..-----

Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di Euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia superiore o inferiore ai cinquanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso favorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro.-----

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.-----

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.-----

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Se l'aumento di capitale sociale non viene sottoscritto interamente dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'arti-

colo 2482-bis, comma 2, del Codice civile.-----
Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota non può essere venduta all'incanto.-----
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c..-----
2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi degli artt. 2464 e ss., c.c. derogando il disposto dell'articolo 2464 del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.-----
In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.-----
3. La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Registro Imprese della decisione di aumento.-----
4. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.-----
5. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.-----
Art. 6 (Finanziamenti dei soci e Titoli di debito)-----
I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere regolamentare, dei versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..-----
La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei ti-

toli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, salvo quanto disposto in materia di delega al consiglio di amministrazione. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.-----

Art. 7 (Trasferimento partecipazioni)-----

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione al precedente art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:-----

a) per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o di conferimento di azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;-----

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore del diritto di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;-----

Il diritto di prelazione è escluso:-----

a) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.---

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta, ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti. Se

sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non volere beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia prelazionato per l'intero, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.-----
Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.-----
Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.----
Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente).-----
L'arbitro, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.-----
La decisione dell'arbitrato circa l'ammontare del corrispet-

tivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a questo ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitro), precisandosi che:-----

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitro;-----

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.-----

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 giorni dal giorno del ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'arbitro, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in questo ultimo caso siano decorsi i 15 giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca) l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitro) ai soci che hanno investito l'arbitro della decisione di determinare il prezzo di vendita. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.-----

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitro per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitro, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.-----

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazio-

nante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitro di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).-----
In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.-----
Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.-----
Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, ivi compresa la circostanza che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza". Nel caso in cui la società non abbia ancora avuto tre esercizi non si computerà alcun valore di avviamento. La sussistenza dei tre esercizi va valutata con riguardo alla data dell'atto costitutivo della società, ed è cioè influente che, nel corso degli ultimi 3 anni, sia avvenuta una qualsiasi trasformazione della forma societaria.-----
Le spese dell'arbitro sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dalla valutazione dell'arbitro emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20 per cento al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitro grava sul proponente.-----

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.-----

Art. 8 (Clausola di gradimento)-----

Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e prelazione di cui all'art. 5 del presente statuto, per atto tra vivi, è comunque subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.-----

Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri soci e da soci in favore di società da essi controllate o loro controllanti. E' altresì escluso il giudizio di gradimento nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di gradimento e di prelazione; è invece soggetta a giudizio di gradimento la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.-----

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.-----

Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.-----

Art. 9 (Recesso del socio)-----

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.-----

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dal-

la trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.-----

3. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel d.lgs. n. 112/2017 e successive modifiche, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.-----

Art. 10 (Esclusione del socio)-----

1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.----

2. In caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.-----

Articolo 11 (Decisioni dei soci)-----

1. Sono riservate alla competenza dei soci:-----

a. l'approvazione del bilancio;-----

b. la nomina dell'organo amministrativo;-----

c. la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;-----

d. le modificazioni dell'atto costitutivo;-----

e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Oltre alle materie sopra indicate, ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile, sono di competenza dei soci:-----

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più soci sottopongono allo loro approvazione;-----

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci.-----

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.-----

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.-----

3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei precedenti commi del presente articolo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

Art. 12) Decisione dei soci mediante consultazione scritta----
Ogni qualvolta si adottino il metodo della decisione mediante

consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.-----

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta elettronica), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:-----

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;-----
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;-----
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.-----

Art. 13 (Assemblea dei soci)-----

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.-----
2. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha

diritto di partecipare alle decisioni, e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.-----

3. All'assemblea dei soci partecipa un rappresentante dei lavoratori e/o degli utenti, nominato dai lavoratori e/o dagli utenti dell'impresa sociale, secondo i casi e le modalità previste con apposito regolamento aziendale.-----

Art. 14) Assemblea dei soci - Convocazione -----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).-----

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea.-----

Art. 15) Assemblea dei soci - Rappresentanza -----

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.-----

La delega non può essere conferita agli amministratori. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.-----

Art. 16) Assemblea dei soci - Presidenza -----

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice civile. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.-----
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.-----

Art. 17) Assemblea dei soci - Intervento in assemblea-----

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti quali soci nel Registro delle Imprese.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo

del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.----

Art. 18) Decisioni dei soci - Quorum-----

Le decisioni assembleari, formate mediante consultazione scritta o metodo assembleare, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise, nel caso di metodo assembleare, dall'assemblea.-----

Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.-----

La modificazione dell'atto costitutivo, la trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione di operazione che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'ottanta per cento del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.-----

L'assemblea delibera in seconda convocazione:-----

- con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;-----

- con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale per le decisioni di cui al comma 3 del presente articolo.-----

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.-----

Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'arti-

colo 2479-bis, comma 5, del Codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedito alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.-----

Art. 19) Assemblea dei soci - Verbalizzazione-----

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare:-----

- a) la data dell'assemblea;-----
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 C.C..-----

Art. 20 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)-----

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:-----

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;-----
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.-----

Art. 21 (Amministrazione)-----

1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.-----

2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza del l'organo amministrativo.-----

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.--

3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone queste costituiscono un Consiglio di amministrazione.-----

4. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.-----

5. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente ed anche agli amministratori della società in presenza di una previa deliberazione del consiglio di amministrazione.-----

L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.-----

6. Qualora l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà è obbligatoria la nomina, da parte dei lavoratori e/o degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione, secondo le modalità previste nel regolamento aziendale.-----

Art. 22 (Il Consiglio di amministrazione)-----

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-----

2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax, od e-mail.-----

3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.-----

4. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.-----

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza o audioconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.-----

7. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia formato da soli due membri.-----

8. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.-----

9. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o dall'atto della nomina; in mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica per un triennio. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.-----

10. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Gli amministratori sono rieleggibili.-----

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per le nuove nomine.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.-----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.-----

Art. 23) Amministratore unico-----

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le fa-

coltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.--

Art. 24 (Organo di controllo)-----

1. La società è sottoposta al controllo di un sindaco unico o dal collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.-----

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.-----

3. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

4. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del D.Lgs.n. 112/2017 e successive modifiche ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

5. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.-----

6. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.-----

7. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale o dal sindaco unico, tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti.-----

Art. 25) Azione di responsabilità-----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.-----

Art. 26) Esercizi sociali, bilancio e utili-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sia nel corso della vita della società, sia la suo scioglimento.-----

Si considerano ad ogni effetto distribuzioni indiretta di utili le fattispecie previste al comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i..-----

Art. 27 (Liquidazione e scioglimento)-----

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ai sensi dell'art. 2487 c.c. determina il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con l'indicazione di coloro cui spetta la rappresentanza della società.----

2. In caso di estinzione della Società per qualunque causa vi è l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio rinveniente dalla liquidazione ad enti del Terzo settore, di cui ai D.Lgs n. 112 e 117 del 2017 s.m.i., costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. n. 112/2017 e successive modifiche.-----

Art. 28 (Clausola compromissoria)-----

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione da parte di un arbitro. Gli Arbitri sono in numero di:-----

a. uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b. tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade

la sede sociale.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----
Gli Arbitri decidono secondo diritto.-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura-----
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla presente clausola prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, su iniziativa della parte più diligente.-----
3. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa sulle imprese sociali prevista dal d.lgs. n. 112/2017 e successive modifiche.-----
Art. 29 (Foro competente)-----
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----
Como, lì 21 maggio 2021.-----
F.TO FRANCESCA PAINI-----
F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL D.M. 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d.Lgs 7
marzo 2005 n. 82. Si rilascia in carta legale ad uso Registro
Imprese, consta di ventitre facciate debitamente firmate.
Como, li 26 maggio 2021
F.to Christian Nessi, Notaio